



CSDN

CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO
"DOMENICO NAPOLETANO"



PROF. AVV. LORENZO IOELE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

PRESENTAZIONE PDF

Cass., Sez. Unite 20 gennaio 2020 n. 1867

**NON SI DISCUTE DI AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE.
IL COLLABORATORE FISSO NEL LAVORO GIORNALISTICO E' SUBORDINATO.**

LA QUESTIONE E' :

Se, ai fini del valido riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato quale collaboratore fisso che svolge attività esclusiva, sia necessario, come per il redattore, l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti oppure sia sufficiente la sola iscrizione in quello dei pubblicisti.

EFFETTO: PRECARIZZAZIONE

La carenza dell'iscrizione determina l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. per la stipula di un contratto in violazione di legge senza però illiceità di oggetto o causa (tutela solo retributiva e non del posto di lavoro).

FATTISPECIE ANALOGHE

La mancanza del titolo legale di abilitazione all'insegnamento determina l'applicazione dell'art. 2126 c.c. (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2011, n. 11559);

La carenza di iscrizione al ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio non incide sulla validità del contratto (Corte giust. 13 luglio 2000, n. 456; Corte giust. 30 aprile 1998, n. 215);

La carenza di iscrizione al ruolo del mediatore esclude il diritto alle provvigioni (Cass., Sez. Un., 2 agosto 2017, n. 19161).

**HA RILEVANZA FONDAMENTALE LA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO
PROFESSIONALE.**

LA QUESTIONE DIPENDE DALLA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE PROFESSIONALE

• ORDINAMENTO PROFESSIONALE

La professione di giornalista è «protetta» ed è oggetto di specifica regolamentazione (L. 69/1963 e successive modifiche/integrazioni).

La funzione è la garanzia di *standard* qualità dell'informazione e tutela degli interessi alla libertà di manifestazione del pensiero.

E' necessaria l'iscrizione all'albo (vedi art. 45 della succitata legge) per esercitare la «professione di giornalista» e per assumere il titolo altrimenti si incorre nelle fattispecie costituenti reato di abusivo esercizio della professione (art. 348 c.p.) e usurpazione di titolo o di oneri (art. 498 c.p.).

L'ALBO E' RIPARTITO IN DUE ELENCHI:

- Elenco giornalisti professionisti
- Elenco giornalisti pubblicisti

Due figure professionali:

GIORNALISTA PROFESSIONISTA. Esercita **in modo esclusivo e continuativo** la professione di giornalista.

GIORNALISTA PUBBLICISTA. Esercita attività giornalistica **non occasionale e retribuita** «anche se esercita **altre professioni o impieghi**».

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (ANCHE *ERGA OMNES*)

Si definisce **giornalista**, quale parte del contratto individuale di lavoro giornalistico, chi presta attività giornalistica **quotidiana** con carattere di **continuità** e con **vincolo di dipendenza**.

Il **redattore** opera nella «cucina redazionale».

Il redattore è il lavoratore che effettua una prestazione lavorativa inserita «nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli articoli, la collaborazione all'impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse (Cass. 6 maggio 2015, n. 9119; Cass. 21 ottobre 2000, n. 13945), che si realizza nella quotidianità dell'impiego lavorativo, a differenza di quella che connota l'attività del collaboratore fisso di cui all'art. 2 c.n.l.g. che richiede solo la continuità della prestazione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3037; Cass. 4 febbraio 2019, n. 3177).

Pubblicista (art.36) «in via esclusiva» e «opera quotidiana»

Applicazione CCNL estesa (art.2) ai **collaboratori fissi** che prestano attività giornalistica non quotidiana ma comunque caratterizzata da **continuità della prestazione, vincolo di dipendenza, responsabilità servizio**.

«Il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell'apporto limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informatico specifico di competenza, senza una partecipazione quotidiana nel senso che non è tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione né a partecipare alla cucina redazionale, né a rispettare un rigido orario di lavoro ma solo i tempi di lavorazione del giornale rimanendo a disposizione dell'azienda negli intervalli tra più prestazioni».

La fattispecie in questione concerne l'ipotesi di un «collaboratore fisso» che svolge attività giornalistica con le caratteristiche innanzi dette ma in termini esclusivi.

E' necessaria l'iscrizione all'Albo, elenco giornalisti professionisti, per la valida stipula del contratto di lavoro?

La questione non si pone ovviamente per il collaboratore fisso non esclusivo per il quale l'iscrizione all'albo, elenco pubblicisti, è sufficiente.

LE RAGIONI DEL SI (è necessaria l'iscrizione all'albo, elenco giornalisti).

Cass. 4 febbraio 2019, n. 3177

Ha ricostruito le due figure professionali previste dall'ordinamento professionale:

• **IL PUBBLICISTA COLTIVA L'HOBBY DEL GIORNALISMO**

Il pubblicista «è una figura che può – ad esempio – coincidere con quella del medico, di un avvocato, di un architetto o semplicemente di una persona appassionata di uno specifico argomento (sport, viaggi, hobby etc.) che collabori con testate giornalistiche mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche per scrivere e divulgare informazioni inerenti alla propria materia di interesse» per il quale pure occorre uno standard qualitativo ma diverso ed inferiore per l'iscrizione nel relativo elenco e per la esclusione alla partecipazione quotidiana di un giornale, visto che non è richiesta la responsabilità di un dato servizio.

• **IL COLLABORATORE FISSO IN TERMINI ESCLUSIVI E' PROFESSIONISTA COME IL GIORNALISTA**

Il giornalista «lavora stabilmente per una testata giornalistica e per tale ruolo deve avere la padronanza tecnica della professione in tutti i suoi aspetti. E' tale il ruolo del collaboratore fisso che assicuri un contributo professionale ed una continuità ed esclusività di rapporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla direzione della testata, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della «prestazione continuativa», della «responsabilità di un servizio» e del «vincolo di dipendenza» sicché la mera diversità quantitativa derivante dalla «quotidianità» non è idonea ad «esonerare dal controllo di qualità insito non solo nello stesso albo, ma anche nel medesimo elenco».

QUESTA PARIFICAZIONE DETERMINA LA NECESSITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI, ELENCO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI

LE RAGIONI DEL NO (non occorre l'iscrizione all'Albo, elenco giornalisti professionisti, ma è sufficiente l'iscrizione nell'elenco pubblicitari)

Le Sezioni Unite hanno contraddetto l'esposto orientamento. Sono state investite con ordinanza del 24 maggio 2019, n. 14262 a norma dell'art. 374, comma secondo, c.p.c. (non condivisione della soluzione della questione di diritto; rilevanza della questione).

Diversa interpretazione delle regole dell'ordinamento professionale.

La professione di giornalista è unitaria. Anche l'albo è unitario pur essendo diviso in due elenchi.

Il pubblicitario e il giornalista costituiscono due specie della stessa categoria professionale con un diverso grado di professionalità.

La ragione della duplicità dell'elenco indica la diversa posizione del giornalista e del pubblicitario nell'ambito dell'ordine professionale. E pertanto la funzione di garantire la qualità dell'informazione e la tutela degli interessi legati alla libertà di manifestazione del pensiero vale per entrambi e quindi anche per il pubblicitario sussistono le stesse garanzie di professionalità ed efficienza (Corte Cost.n.11/1968 e n.98/1968).

La differenza tra l'uno e l'altro sta nella **possibilità** di svolgere una diversa attività professionale prevista per il pubblicitario e non per il giornalista.

Trattasi però di una possibilità. Non è necessario l'effettivo utilizzo di tale possibilità.

STUDIO LEGALE IOELE

La esclusività dell'attività di pubblicista può derivare da elementi accidentali o da ragioni esterne al rapporto di lavoro: non è possibile trasformare il pubblicista in giornalista professionista sulla base di un fatto accidentale che ne determinerebbe la qualificazione di «abusivo».

Anche la contrattazione collettiva ipotizza due tipologie di professionisti diverse non solo quantitativamente (quotidianità) ma anche qualitativamente.

Il redattore è inserito «nella cucina redazionale».

Il collaboratore fisso non è inserito «nella cucina redazionale».

Il collaboratore fisso rientra nella nozione legale di pubblicista poiché svolge comunque attività giornalistica non occasionale e retribuita.

STUDIO LEGALE IOELE

Corso Umberto I, 122

CAVA DEI TIRRENI (SA)

avvocato@lorenzoioele.191.it